

Associazione Indipendente di Consumatori

Via Valassina, 22 - 20159 Milano

Tel. 02 668901 - Fax 02 66890288

www.altroconsumo.it

**Raccomandata A.R.
Anticipata via fax**

Alla c.a.

Avv. Peter Platter

Presidente Ordine degli Avvocati di Bolzano

Milano, 24 maggio 2007

Oggetto: Richiesta urgente di intervento per violazione del Codice Deontologico Forense da parte del Vostro iscritto Avv. Otto Mahlknecht

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori,¹ con sede in Via Valassina 22, 20159 Milano, ha ricevuto varie segnalazioni e richieste di intervento da propri associati e da comuni consumatori che si sono visti recapitare una lettera dallo studio legale Mahlknecht & Rottensteiner di Bolzano a firma dell'Avv. Otto Mahlknecht iscritto con il n. 556 all'Ordine degli Avvocati di Bolzano.

Alleghiamo, a titolo di esempio, una delle lettere ricevute dai consumatori che si sono rivolti alla nostra associazione (allegato n.1), nella quale si asserisce che questi ultimi avrebbero messo a disposizione di terzi (attraverso un software "peer to peer" di condivisione contemporanea di file) file musicali i cui diritti appartenerebbero alla società Peppermint Jam Records GmbH con sede legale in Hannover (Germania) e con la quale si richiede il risarcimento per la presunta violazione della legge sul diritto d'autore ai danni della suddetta società.

Di questa vicenda dai contorni molto oscuri e preoccupanti che avrebbe coinvolto oltre 3600 consumatori italiani si sono occupati, come è noto, anche giornali e televisioni e, per Vostra opportuna informazione, segnaliamo che Altroconsumo consiglia ai propri associati di contestare formalmente al suddetto studio legale la liceità della richiesta economica di un risarcimento forfetario di 330 Euro, in quanto vessatoria e irrituale nella procedura e si riserva di agire in ogni opportuna sede a tutela dei diritti dei consumatori. Per quanto riguarda le evidenti lesioni del diritto alla privacy ci siamo peraltro già attivati con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (vedi allegato n.2).

Tutto ciò premesso e considerato

Ci rivolgiamo ora a codesto Onorevole Ordine Forense perché riteniamo inaccettabile da un punto di vista deontologico che l'avvocato Otto Mahlknecht si sia permesso di fare una proposta transattiva a oltre 3600 persone pur essendo nella perfetta consapevolezza – almeno per quanto riguarda l'aspetto penale - di non disporre dei diritti che formano oggetto della lite come prescrive, invece, l'articolo 1966 c.c.

¹

Altroconsumo, associazione di consumatori più rappresentativa del Paese, ha oltre 300.000 soci in tutta Italia ed è unico membro BEUC (*Bureau Européen des Unions de Consommateurs*)

Come potrete agevolmente notare, nella lettera allegata si fa, infatti, riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 171, comma 1, lettera a-bis) della legge 633/1941 inducendo i destinatari a ritenere definita ogni pendenza, anche penale, con il pagamento della somma di Euro 330 ed a non avere più in tal caso nulla da temere.

Nella lettera si dice esplicitamente: "certi del fatto che un procedimento giudiziario a Suo carico, in **sede penale** e/o civile, Le causerebbe conseguenze indesiderabili, la nostra Cliente le propone di risolvere bonariamente la controversia che la riguarda" e, infine, si aggiunge "Qualora Lei accetti, la mia Cliente si dichiara soddisfatta, si impegna a non sporgere **denuncia penale** nei Suoi confronti ed a non agire in sede civile per la violazione commessa". Peccato però che **il reato contestato è perseguibile d'ufficio**.

Il fatto che lo stesso avvocato Otto Mahlkecht non fosse edotto della procedibilità d'ufficio del suddetto reato non escluderebbe tout court una violazione deontologica per evidente carenza di professionalità ma perlomeno potrebbe considerarsi utile ad escludere l'artificio e il raggirio. Il seguente passaggio dell'intervista concessa dallo stesso avv. Mahlkecht (allegato n.3) appare però illuminante ed elimina purtroppo ogni possibile dubbio sulla sua volontarietà e consapevolezza:

**Nella lettera inviata agli utenti si lascia intendere ai medesimi - qualora effettuino il pagamento richiesto - di non temere ulteriori conseguenze.
Com'è possibile tutto ciò, tenuto conto che il reato che si sta loro contestando è, ahimè, procedibile d'ufficio?**

O.M

L'eccezione in ordine alla perseguibilità d'ufficio del reato non coglie il segno, perché è puramente teorica: in pratica, per un "minireato" del genere, le autorità si attivano soltanto su richiesta e sollecito del danneggiato. E come già detto, il vero problema consiste nella perdita di fatturato delle imprese che investono nel settore dell'intrattenimento, cioè prevale l'aspetto civilistico.

Ciò detto, ci sembra anche opportuno rilevare che a fronte del risarcimento forfetario richiesto di 330 Euro per la copia di file musicali il valore commerciale dei quali - vale la pena ricordarlo - è unitariamente inferiore ad 1 Euro, buona parte degli oltre 3600 destinatari ha già forse pagato perché male consigliati o, molto più probabilmente, per mettersi comunque il cuore in pace rispetto alla minaccia di una azione penale. Se anche solo la metà dei destinatari della raccomandata si fosse determinata in tal modo la somma raccolta dall'avv. Mahlkecht sarebbe già superiore a 500.000 Euro.

Associazione Indipendente di Consumatori

Via Valassina, 22 - 20159 Milano

Tel. 02 668901 - Fax 02 66890288

www.altroconsumo.it

Si segnala, inoltre, che presso il Tribunale di Roma sono, allo stato, pendenti almeno cinque ulteriori procedimenti cautelari introdotti dalla Peppermint e dalla Techland contro Tiscali, Telecom e Wind, patrocinati probabilmente dallo stesso legale.

Questo rende l'idea dell'impatto economico e sociale che potrebbe avere tale nuovo modus operandi nella "tutela" della proprietà intellettuale a dir poco aberrante, ove non si intervenga al più presto.

Chiediamo, pertanto, a codesto Onorevole Ordine Forense

- di intervenire con urgenza con le misure più adeguate ed opportune a sanzionare il comportamento deontologicamente scorretto mantenuto dall'Avv. Otto Mahlkecht senz'altro in violazione dell'art. 48 - Minaccia di azioni alla controparte – del Codice Deontologico Forense e di ogni altro precetto deontologico, civile e/o penale di cui si ravvisi la violazione;

- di impedire immediatamente la perpetrazione del medesimo comportamento.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore informazione, porgiamo i nostri migliori saluti.

Dott. Andrea Doneda
Direttore Altroconsumo